

Rendite giustizia e libertà aprile 1963

# L'obblittere il coscienza in Italia

Per sgombrare il campo da una pregiudiziale, dico subito che allo stato attuale della nostra legislazione l'obblittere di coscienza è un reato e che quindi i giudici militari non possono fare a meno di condannare gli obblitteri di coscienza. I corredi di testimoni che sfilano davanti ai giudici militari in ogni processo a carico di obblitteri di coscienza, mirano in realtà non tanto a fornire prove a favore dell'imputato, quanto a preparare l'opinione pubblica e ad indurre il legislatore a dare riconoscimento giuridico alla obblittere di coscienza.

La nostra Costituzione non impone ma PERMETTE l'esclusione dal servizio militare per ragioni morali, come già avviene per i sacerdoti (art. 3 del Concordato). Quanto all'opportunità politica, l'esperienza storica insegna che nessun pericolo ne è derivato per gli eserciti, ma sono necessarie garanzie contro i simulatori; e nessuno dei progetti di leggi all'esame del Parlamento prevede l'unica efficace, il SERVIZIO CIVILE OBBLIGATORIO per chi non vuole vestire l'uniforme.

tra un controllo sulla validità dei motivi di coscienza accampati dall'obblittere, controllo da svolgersi, più o meno, in forma di esame.

Anche la proposta di legge n. 3863, presentata alla Camera dei Deputati il 14 giugno 1962 dagli on. Basso, Targetti, Paolich, Ferri, Jacometti, Bogoni, Guadalupe e Ceravolo D., segue questi due criteri. Fira i due la proposta di legge di maggior rilievo al secondo esame del Parlamento diretto sulla validità dei motivi di coscienza. L'articolo 3 della proposta prevede infatti la costituzione presso ciascun distretto militare di una Commissione la quale deve accertare (art. 4) «la sincerità dell'obblittere interrogando il proponente (il quale può farsi assistere dal personale esperto) ed esaminando i documenti prodotti ed i testimoni indicati». Per quanto riguarda il servizio personale in alternativa con quello militare, la proposta di legge è invece piuttosto scarsa (art. 7 infatti dice: «l'accertamento positivo della commissione comporta l'esercizio immediato del personale nei servizi indicati sull'art. 1. Tuttavia l'obblittere rimane soggetto dell'obbligo di essere arruolato o comunque di fornire la propria attività per servizi di lavoro, di assistenza o di soccorso in favore della popolazione, secondo le disposizioni del Ministero dell'Interno»).

Il problema della obblittere di coscienza è quindi di *ure condita*, e in questa prospettiva presenta due aspetti fondamentali: l'uno di legittimità costituzionale, l'altro di politica legislativa, vale a dire che ci si deve chiedere se il riconoscimento della obblittere di coscienza (1) sia *consentito* dalla nostra Costituzione e (2) se introdurre tale riconoscimento sia politicamente *utile*. Di recente, il Ministro Bosco, intervenendo al Senato nella discussione sull'amnistia, allorché furono presentati emendamenti (Sen. Mencaraglia, Spano, De Luca) per includere nel beneficio il reato di disobbedienza militare ispirato dalla obblittere di coscienza, invocò incidentalmente l'obbligo di coscienza, la nostra Costituzione; precisamente l'art. 52 che dice: «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge». A me non sembra che si possa dubitare della legittimità costituzionale di una legge che riconoscesse la obblittere di coscienza in relazione all'art. 52 della Costituzione. E ciò perché questo articolo rinvia alla legge ordinaria per quanto si riferisce ai modi e ai limiti della prestazione del servizio militare; e quando si parla di limiti, ci si riferisce non soltanto ai limiti di tempo, cioè alla durata del servizio militare, ma anche a quei limiti che la legge ordinaria pone in relazione alle situazioni personali dei cittadini, ossia in relazione alle condizioni di famiglia e patrimoniali che danno luogo alle esenzioni dal servizio militare da tutti costituite.

Di giudice popolare, anch'esso obbligatorio per legge, o che quello di testimone, generale e più importante, addirittura essenziale per l'amministrazione della giustizia che è uno dei compiti fondamentali dello Stato; compito fondamentale per quanto la difesa della patria che si realizza anzitutto, con la prestazione del servizio militare.

Di no perché non vedo quale base testuale consentirebbe di affermare che mentre è legittima una esenzione dalla prestazione di un servizio per motivi di coscienza allora per motivi di coscienza rivestiti da una istituzione, sarebbe illegittima l'esenzione per motivi di coscienza *tout-court*; una volta aperta la strada ai motivi di coscienza (è il nostro legislatore come si è visto l'ha aperta), non vedo ragioni giuridico-costituzionali capaci di introdurre ulteriori esenzioni fra i motivi di coscienza. Storicamente si sono avuti in Italia, fino ad ora, esempi di rilevanza soltanto di casi di coscienza istituzionalizzati come si diceva ma questo fatto non mi sembra capace di togliere, sul piano giuridico-costituzionale, la possibilità che in futuro abbiano rilevanza legislativa e siano meritevoli di un particolare esenzione anche casi di coscienza non istituzionalizzati. E si potrebbe anzi aggiungere che oggi la coscienza individuale tende ad assumere, nelle moderne costituzioni — anche nella nostra — un vero e proprio valore giuridico di *per se* non proprio un riflesso di valori morali dallo stato per propri fini (per cui ad esempio ci sono nel codice penale i delitti contro la libertà morale) e neanche, a rigore, intesa come *funzione* (la coscienza individuale riconosciuta, cioè come strumento indirizzato verso fini ritenuti positivi dallo Stato); non coscienza individuale, libertà morale dell'individuo riconosciuta e tutelata e perseguita in sé e per sé, come necessario presupposto di una società libera.

mente superiori (come quella dell'obblittere di coscienza) disturbano coloro nei quali è vivente e psicologicamente lo Stato etico. Tutto quello che si stacca dal livello della media è preoccupante per gli epigoni dello Stato etico, i quali — fedeli alla propria posizione —, invocano la legge contro i portatori di quelle istanze morali superiori alla media, e vorrebbero associare a questi ultimi la sola alternativa del martirio. Socrate fu la prima vittima illustre di questa assimilazione psicologica dello Stato etico *ante litteram* da parte dei «pensantisi».

Come si vede, siamo piuttosto nel vago; non è specificata la durata di tali servizi di lavoro, di assistenza o di soccorso; se ne rimette la determinazione non alla legge ma al ministro dell'interno; non si dice quando questi servizi devono essere prestati, mentre secondo me sarebbe indispensabile fissarne la prestazione immediata. Né questa indeterminazione è compensata dalla garanzia del giudizio della commissione sulla sincerità dell'obblittere, perché a mio avviso la garanzia più sicura sarebbe quella della alternativa di una prestazione di un servizio civile più gravoso. L'obblittere che accetta questa alternativa dà la migliore dimostrazione *obiettiva* della propria sincerità, perché si tratta di scegliere una situazione *obiettiva* più difficile del servizio militare.

### Le norme della Costituzione

E' quindi vero che in riferimento all'articolo 52 della Costituzione la legge ordinaria è padrona di porre delle esenzioni dal servizio militare basate sulla considerazione positiva di taluni situazioni particolari e personali; fra queste situazioni il legislatore potrebbe domani includere anche quella dell'obblittere di coscienza, attribuendo alla obblittere un valore analogo, per esempio, a quello delle condizioni familiari ed economiche, quando si tratti di un motivo di esenzione dal servizio militare riconoscendo la obblittere di coscienza il legislatore non farebbe altro che istituire un nuovo limite soggettivo alla prestazione del servizio militare, restando così nell'ambito assegnatogli e consentitogli dall'art. 52 della Costituzione.

Su più quindi stabilire un rapporto di equivalenza; ci sono due compiti essenziali nello stato, che sono la difesa della patria e l'amministrazione della giustizia, ai quali corrispondono gli obblighi di due fondamentali prestazioni personali da parte del cittadino: il servizio militare, e il dovere di fare il testimone. Non mi sembra quindi fuori luogo un parallelismo fra questi due istituti — servizio militare e prestazione di testimonianza —, né fuor di luogo mi sembra esaminare come la legge si comporta per quest'ultima in tema di esenzioni, paragonando poi questo comportamento a quello tenuto in tema di servizio militare.

In tale prospettiva si possono leggere e intendere alcuni punti della nostra Costituzione: l'art. 2 dove si dice che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»; il 2 comma dell'art. 3 (subito dopo l'enuciamento del principio di uguaglianza dal quale siano partiti), dove si impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Ma, sempre per nostra fortuna, la società in cui viviamo è tuttavia fondata sul diritto positivo, non su un diritto naturale. Il conflitto eventuale, e per certi aspetti permanente, naturale e necessario, che nasce fra un comando della coscienza e un comando della legge, dà origine ad un problema che non è giuridico, ma politico; vale a dire che di fronte a questo conflitto si deve far questione di efficacia del comando legale di fronte a quello contrario della coscienza individuale, ma soltanto questione sulla possibilità che il legislatore, per l'avvenire, cambi atteggiamento, faccia una nuova legge che appiani il conflitto fra il suo precedente comando e le ragioni morali individuali che si oppongono a quello, serbando sempre rispetto ai superiori principi costituzionali.

Il giudizio della commissione sulla sincerità dell'obblittere lascia invece dei margini notevoli di incertezza. Nella proposta di legge Basso, Targetti, ecc., si prevede che questo giudizio riguardi — come si è visto — soltanto la sincerità dell'obblittere; si evitano giustamente «criteri e classificazioni» (ad es. motivi religiosi, ideologici, morali) che potrebbero offrire il destro di introdurre discriminazioni o di suscitare in qualche caso dei dubbi; dicendo che l'esame e il giudizio della commissione vertono sulla sola sincerità dell'obblittere; si son voluti escludere termini di riferimento estranei alla coscienza dell'obblittere, si vuol evitare di esaminare e giudicare l'obblittere in relazione unicamente alla sua coscienza, ossia in relazione al suo modo di essere religioso, al suo modo di abbracciare un'ideologia o di seguire un'idea morale, senza preoccuparsi di controllare se questo modo di sentire, sul quale si fonda l'obblittere, sia conforme o no ai canoni ufficiali di una religione, di un'ideologia o di un'idea morale.

Molto più seria è invece secondo me la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Ci si domanda se il riconoscimento legale dell'obblittere di coscienza non urterebbe contro questo articolo. L'art. 3 contiene un'elencazione (sesso, razza, religione, ecc.) secondo me non è tassativa, ma solo esemplificativa; non si tratta di ritenere che la «coscienza» non possa rientrare fra le «condizioni personali o fra le «opinioni politiche» le quali, per tale articolo, non possono essere causa di disuguaglianza davanti alla legge, bisognerebbe concludere che la «coscienza» rientra nella portata dell'articolo 3 quando se ne considera lo spirito, che è quello di evitare discriminazioni di sorta, e che anzi è proprio in omaggio alla dignità della coscienza (matrice delle opinioni politiche) che la Costituzione ha posto il principio di uguaglianza che, fino ad oggi, è servito quasi sempre «a senso unico»; si è invocato il principio di uguaglianza contro leggi vigenti che erano o sembravano essere leggi di privilegio, leggi discriminatorie fra cittadini, mentre non mi pare sia mai accaduto di invocare il principio di uguaglianza come ostacolo nella realizzazione di una conquista legislativa sul piano della modernizzazione della nostra vita sociale e del riconoscimento di valori umanitari sempre più alti. Però questa circostanza storica, giustificata dalla realtà in cui viviamo (che vede la coscienza e gran parte delle strutture legali ancora a un livello più basso della Costituzione), non deve far dimenticare che il principio dell'eguaglianza, affermato dall'articolo 3 della Costituzione, ha o può avere anche l'altro taglio, rivolto non verso il basso, per così dire, ma verso l'alto: il principio di eguaglianza può anche livellare, e come tale non tollerebbe che domani, ad esempio, si stabilisse l'esenzione dal servizio militare a favore — poniamo — di un giovane scienziato d'eccezione il quale, dovendo prestare il servizio militare, potrebbe allo Stato, per il corrispondente danno che gli procurerebbe il beneficio della propria opera scientifica.

Se ci si pensa bene, bisogna riconoscere che questo diritto di astenersi dalla testimonianza si fonda su ragioni morali, su ragioni di coscienza. Il legislatore si è reso conto, qui, che non era giusto imporre al padre di testimoniare contro il figlio, né al sacerdote di testimoniare in violazione del segreto confessionale impostogli come dovere dallo status sacerdotale; il legislatore, insomma, si è reso conto del dilemma di coscienza del padre e del sacerdote di fronte al dovere di prestare testimonianza, e lo ha risolto dando la prevalenza alle ragioni morali che confliggono, nell'uno e nell'altro, con il dovere legge imposto alla generalità dei cittadini.

### L'esperienza

Se questi principi si leggono come sermoni, lasciano il tempo che trovano; se si leggono invece con la convinzione che vogliono dire qualcosa di serio ed effettivo (e io mi ostino in questa lettura), allora si deve riconoscere loro perlomeno la tendenza a dare rilievo alla coscienza individuale, come giurista, come autore, come autore in sé e per sé di considerazione da parte dello stato e da parte delle leggi.

Al di là degli argomenti passionali (ricordiamo tutti una donna più belle scene del Non uccidere); l'invettiva, all'ospedale militare, del mutilato di guerra contro l'obblittere, degni della massima considerazione su un piano umano, e sui quali sarebbe da indagare a fondo in chiave psicologica; il principale argomento contro l'obblittere di coscienza legalizzata è questo: se tutti facessero gli obblitteri, nessuno farebbe più il soldato e la difesa della patria, voluta dall'art. 52 della Costituzione, ne sarebbe irrimediabilmente compromessa. Questo mi sembra un modo di ragionare tipicamente «latino», cioè un ragionare per schemi avvisi dalla realtà politica. Negli Stati dove la obblittere di coscienza è stata riconosciuta, negli Stati cioè dove tutti i cittadini hanno potenzialmente la facoltà di non prestare il servizio militare (e guarda caso fra questi Stati non ce n'è neppure uno latino) (1), non c'è stata per niente la fine dell'esercito; gli obblitteri sono pochi, come pochi sarebbero da noi. La pratica vince la teoria. Che se poi veramente la obblittere di coscienza mettesse in pericolo, con il proprio dilagare, la difesa della patria, niente impedirebbe al legislatore di intervenire con propri passi; anzi il legislatore dovrebbe tornare sui propri passi perché politicamente il riconoscimento della obblittere di coscienza si sarebbe dimostrato dannoso; e non essendovi — come dicevo sopra — la necessità costituzionale del riconoscimento legislativo della obblittere di coscienza, il legislatore ordinario sarebbe libero di abrogare la legge di riconoscimento della obblittere. Così mi sembra che debba essere affrontato il problema politico della obblittere di coscienza non paventando irreali ipotesi escatologiche, ma rifacendosi all'esperienza vissuta in questo modo che è stato finora felicemente affrontato e risolto i paesi che ammettono l'obblittere di coscienza.

Questo modo di sentire, sul quale si fonda l'obblittere, sia conforme o no ai canoni ufficiali di una religione, di un'ideologia o di un'idea morale. Questo doveroso omaggio alla libertà di coscienza non mi sembra però capace di atterrire, all'esame e al giudizio, da parte della commissione o del giudice dell'obblittere sufficiente attendibilità.

### I motivi morali

Avuta così la prova testuale che lo Stato può dare rilevanza a particolari situazioni morali personali, al punto di esentare chi ne è portatore da fondamentali prestazioni personali pubbliche altrimenti obbligatorie, occorre domandarsi se e quale differenza vi sia mai accaduta tra le situazioni morali giuridicamente riconosciute come degne di esenzioni, e la situazione dell'obblittere di coscienza, che ancora non ha avuto tale riconoscimento; e se la eventuale differenza fra le due situazioni ostacoli, sul piano costituzionale, questo riconoscimento per l'obblittere di coscienza.

Nessuno ha mai sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale di queste esenzioni dalla prestazione di un servizio militare, introdotte dal legislatore per rispetto alla coscienza individuale; e se ne comprende il perché, quando si pensa che queste esenzioni affondano le radici in situazioni psicologiche antichissime, tipiche, tradizionali. Ma queste stesse esenzioni dal dovere di testimoniare, dinanzi al giudice, che il legislatore può benissimo stabilire una disciplina particolare e derogare dalla norma generale in relazione a particolari stati di coscienza, a particolari situazioni morali, senza violare con ciò il principio della uguaglianza davanti alla legge.

Con queste osservazioni mi sembra dimostrata, dunque, la legittimità costituzionale di una legge che dia riconoscimento alla obblittere di coscienza. Qui però bisogna stare attenti a non fare il passo troppo lungo; a non dire, cioè, che questo riconoscimento è imposto dalla Costituzione, come se, capovolgendosi le posizioni, fosse costituzionalmente illegittimo non riconoscere per legge la obblittere di coscienza. Nel nostro ordinamento c'è la possibilità, non la necessità — possibilità e necessità intese in senso di costituzionalità, non in termini politici —, di dare riconoscimento giuridico alla obblittere di coscienza.

Non c'è quindi bisogno che, per ottenere riconoscimento come valida causa di esenzione dalla prestazione personale pubblica (es. servizio militare), il motivo di coscienza si apra ad una situazione giuridica riconosciuta dallo Stato (famiglia, chiesa, professione); può essere sufficiente il motivo di coscienza privo di un tale appoggio, e una legge che gli desse rilievo come causa di esenzione da quella prestazione personale, non soltanto non sarebbe illegittima sotto il profilo che aggrava in un territorio costituzionalmente indifferente o puramente lecito, ma si inserirebbe in un filone positivamente rilevante secondo la stessa Costituzione; questo filone è la salvaguardia e l'incoraggiamento della coscienza individuale intesa come libertà morale.

### Le conclusioni

Sincerità dell'obblittere, si dice; in realtà dovrebbe dire sincerità dell'obblittere perché l'obblittere di coscienza si incarna nell'obblittere portatore della coscienza. Ho molti dubbi a questo riguardo; ho anzi la certezza contraria, e cioè la certezza che non si possa giudicare della sincerità o insincerità dell'obblittere attraverso questo modo di sentire, sul quale si fonda l'obblittere, sia conforme o no ai canoni ufficiali di una religione, di un'ideologia o di un'idea morale. Questo doveroso omaggio alla libertà di coscienza non mi sembra però capace di atterrire, all'esame e al giudizio, da parte della commissione o del giudice dell'obblittere sufficiente attendibilità.

Quella del servizio militare è la principale, ma non l'unica prestazione personale (cioè un obbligo imposto dalla legge di mettere a disposizione la propria persona per fini di interesse pubblico) prevista dalla nostra legislazione. Accanto al servizio militare possiamo mettere l'ufficio

E del resto, proprio in tema di servizio militare, c'è già una esenzione riconosciuta dallo Stato giurista per ragioni morali; l'articolo 3 del Concordato con la S. Sede dice infatti: «I chierici ordinati in sacerdoti ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esentati dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale in tempo di guerra, i cui doti passano nelle forze armate dello Stato, ma è loro conservato l'abito ecclesiastico, affinché esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione dell'Ordinario militare ai sensi dell'art. 14. Tuttavia, anche nel caso di mobilitazione generale, sono dispensati dal servizio militare, o dalla chiamata i sacerdoti con cura di anime». Neppure queste disposizioni di legge hanno mai dato adito a perplessità sulla loro legittimità costituzionale.

Questa prima conclusione, così come può essere scatenata i fattori dello Stato etico (e di quanto vegeta all'ombra del medesimo), i quali vedono malvolentieri lo Stato far concessioni alla coscienza individuale, così può scatenare, sul fronte opposto, i fattori del cosiddetto diritto naturale, i quali vorrebbero che anche sul piano legale, con alla obblittere di coscienza. Qui però bisogna stare attenti a non fare il passo troppo lungo; a non dire, cioè, che questo riconoscimento è imposto dalla Costituzione, come se, capovolgendosi le posizioni, fosse costituzionalmente illegittimo non riconoscere per legge la obblittere di coscienza. Nel nostro ordinamento c'è la possibilità, non la necessità — possibilità e necessità intese in senso di costituzionalità, non in termini politici —, di dare riconoscimento giuridico alla obblittere di coscienza.

Sul piano dell'esperienza dunque; e allora il problema politico della obblittere di coscienza diventa un problema di garanzie, diventa la ricerca di un sistema che preservi da un eventuale inflazione degli obblitteri di coscienza. La novità che sul piano politico presenta il riconoscimento della obblittere di coscienza come valido motivo di esenzione dal servizio militare, rispetto alle già esistenti esenzioni da altre prestazioni personali pubbliche (per esempio alla esenzione dalla testimonianza come dicevo sopra) è proprio questa della ricerca di un sistema di garanzie; garanzie non sono necessarie quando i motivi di coscienza sono istituzionalizzati, protetti e contenuti in una istituzione (sia questa la famiglia, una professione o la chiesa, purché tale istituzione sia riconosciuta dallo Stato in quanto sono entità giuridiche circoscritte e riconoscibili mediante certificato); diventano invece necessarie le garanzie, quando i motivi di coscienza non sono istituzionalizzati, perché in questo caso si si tratta di fronte ad una entità (la coscienza individuale) che non può essere certificata, che è in atto e in potenza un'incognita avente tutti i contenuti immaginabili.

Tirando le somme mi sembra che si debba concludere così:  
1) il riconoscimento giuridico della obblittere di coscienza non è in contrasto con la Costituzione, e il legislatore ordinario può (non deve) intervenire;  
2) sul piano della opportunità politica, l'esperienza dei paesi che hanno riconosciuto la obblittere di coscienza insegna che nessun pericolo ne è derivato per l'esercito; comunque, ove tale pericolo si verificasse, il legislatore potrebbe domani abrogare la legge sulla obblittere di coscienza;  
3) il progetto di legge, presentato dagli on. Basso, Targetti, Paolich, Ferri, Jacometti, Bogoni, Guadalupe e Ceravolo D. per il riconoscimento della obblittere di coscienza, sembra difetto sul piano delle garanzie, destinate ad evitare una ipotetica inflazione degli obblitteri di coscienza; per presentare un progetto che elimini l'impossibile accertamento diretto (giudizio di una commissione) sulla sincerità della obblittere, sostituendovi un più probante giudizio indiretto da attuarsi mediante l'alternativa immediata di un servizio civile obbligatorio, di natura di servizio militare.  
Arguiremo che la legislatura che sta per aprirsi si indirizzi su questa strada.

MARCO RAMAT

(1) Nella relazione che accompagna la proposta di legge Basso, Targetti, Paolich, Ferri, Jacometti, Bogoni, Guadalupe, Ceravolo D. (della quale si parla nell'ultima parte di questo articolo), si legge che la obblittere di coscienza è riconosciuta nei seguenti Stati ove vige la coscrizione militare obbligatoria: Australia, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania Occidentale, Grecia, Olanda, Norvegia, Paraguay, Israele, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Svezia, Uruguay.